

vennevi, come già dissi, iscritto un tale il quale era stato condannato per truffa.

Egli è dunque chiaro che la legge è stata apertamente violata.

Se questa elezione possa dichiararsi valida, io lascio alla Camera il giudicarlo.

Intanto io mi restringo a proporre che si sospenda l'approvazione dell'elezione del signor Massone, e si rimandi all'ufficio affinchè esamini il risultato delle due inchieste, le quali vennero riferite precedentemente, ed erano state fatte, come ho detto, per cura del Ministero ed affidate ai magistrati.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Io non sono in caso di pronunciare sull'esattezza dell'asserto del deputato Valerio in ordine ai precedenti della Camera, e non so se si sia addivenuto all'inchiesta per verificare l'esattezza delle liste elettorali; ma m'induco difficilmente a crederlo, avuto riguardo al disposto della legge elettorale, la quale così si esprime all'articolo 48:

« Gli individui che stimassero potersi lagnare d'essere erroneamente iscritti, o messi, esclusi, od altramente pregiudicati nelle liste elettorali, potranno far valere le loro doglianze innanzi l'intendente generale che pronuncerà, sentito il Consiglio d'intendenza. »

Inoltre l'articolo 49 dice:

« La ragione di reclamare davanti le amministrazioni comunali e l'intendente generale l'iscrizione di un cittadino o messo sulla lista elettorale, o la cancellazione del nome di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qualunque altro errore incorso nello stendere le liste elettorali, apparterrà ad ogni cittadino godente del diritto elettorale nello stesso collegio, con che tale diritto non si eserciti dopo spirati i giorni dieci a partire dall'ultima pubblicazione accennata nell'articolo 14 della presente legge. »

Adunque la legge quivi stabilisce la qualità delle persone alle quali appartiene il diritto di reclamare sull'inesattezza delle liste elettorali, non che il modo di farlo. Se adunque questo reclamo si deve presentare prima di tutto agli intendenti generali, io non vedo come la Camera possa essere in primo grado competente per pronunciare sopra queste difficoltà; e non vedo perciò come si possa appuntare l'ufficio per aver dato al relatore il mandato di passar oltre e di proporre alla Camera la convalidazione di questa elezione.

RAVINA. Che un'inchiesta per due volte sia stata ordinata dalla Camera per chiarire il fatto, che in quel collegio furono iscritti cento e tanti elettori i quali non avevano diritto di dare il voto, è cosa certa; e questo si può verificare consultando gli archivi. Tutti quelli che si trovavano nella Camera in quell'epoca si ricorderanno di questo fatto. E quanto all'argomento addotto dall'ufficio, che questa circostanza non potrebbe invalidare l'elezione, mi pare senza fondamento, e qui prego la Camera di volermi essere cortese di una benigna attenzione.

Il disposto dell'articolo letto non riguarda la Camera, riguarda gli individui, il cui diritto fu violato nell'escludere dalle liste elettorali taluni i quali avrebbero avuto il diritto di esservi compresi. Vogliono essi richiamarsene? Hanno la via aperta ad agire davanti ai tribunali; ma quando consta alla Camera che le elezioni furono viziate, che furono iscritte nelle liste persone che non potevano starvi, la Camera deve *ex officio* esaminare il fatto, e vedere se esista la violazione della legge, e quando questa violazione esiste, che importa che gli elettori non abbiano fatto valere i loro diritti? Sarebbe

pur cosa singolare che il fondamento della legittimità della iscrizione dipendesse dalla maggior diligenza o negligenza degli elettori! Questa è cosa che appartiene all'ordine pubblico. In conseguenza l'articolo citato non è applicabile alla Camera; il che tanto è vero che la Camera ha già ordinato due inchieste sopra simili fatti.

Laonde conchiudo col proporre che sieno consultati gli archivi intorno a queste circostanze, e che si sospenda frattanto la deliberazione.

SANTA ROSA T., relatore. Insisto sulle conclusioni prese dall'ufficio V, e v'insisto perchè non trovo nelle ragioni testè allegate dall'onorevole deputato Ravina alcun motivo che valga ad infirmar quelle che il deputato Bronzini ha dalla legge derivato. La legge è chiara a questo riguardo. Coloro che fossero stati lesi nei loro diritti, o che trovassero irregolare la confezione delle liste elettorali, la legge dà i mezzi di rivendicarli e di ottenere riparato l'errore o la frode. Queste liste furono pubblicate in Camogli, epperò si potevano verificare da chiunque vi fosse interessato, e di più poteva il signor opponente presentare la sua domanda al potere amministrativo, e quindi ai tribunali; egli invece, intralasciate le vie legali, la presentò alla Camera quando vide che il candidato da lui favoreggiato non aveva potuto ottenere di essere eletto. Ammesso tale precedente, che sarebbe della legge elettorale? Quale efficacia avrebbero più le sue disposizioni? Laonde, essendone così incontestabile il disposto, io persisto nelle prese conclusioni.

RAVINA. Gli argomenti da me allegati io li credei talmente irrepugnabili da non credere nemmeno potesse aversi luogo a replica. Il signor relatore dice che la legge è chiara, ed io sono ben lontano dal dissentire da lui, che anzi affermo essere chiarissima, poichè essa si riferisce agli elettori e non alla Camera, nella quale quando verifichiamo i poteri siamo conservatori dell'osservanza della legge elettorale e della sincerità delle elezioni, e non abbiamo a subordinare la nostra volontà alla negligenza ed ignoranza degli elettori. Io non voglio qui replicare le osservazioni già fatte, poichè crederci d'insultare il buon senso della Camera. (*Segni di disapprovazione*)

(*Vari deputati domandano la parola.*)

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io non conosco ben precisamente l'epoca in cui ebbe luogo quest'inchiesta, circostanza la quale può influire, perchè può aver avuto luogo prima della primavera scorsa, epoca nella quale si dovevano verificare le liste elettorali; del resto io credo che la Camera avrà ordinato quest'inchiesta per sapere se questi elettori fossero stati fraudolentemente portati nelle liste elettorali, ma non credo che la Camera abbia il diritto di annullare un'elezione solo perchè abbiano in essa votato alcuni cittadini (che sono pur sempre cittadini) stati indebitamente iscritti sulle liste.

VALERIO L. Io ho chiesto appunto la parola per parlare di quelle liste elettorali. L'ultima inchiesta fu ordinata, se non erro, in settembre, cioè durante l'ultima Legislatura, e ne risultò evidentemente dalla medesima che quei 160 elettori furono iscritti fraudolentemente, mentre non ne avevano alcun diritto, e che fra essi eravi un galeotto.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Ciò vuol dire che saranno passibili di pene coloro che iscrissero questi cittadini nella lista, ma noi non abbiamo diritto di farli cancellare prima che venga l'epoca della verifica delle liste.

PINELLI. Io non faccio che leggere l'articolo 54 della legge:

« L'elezione dei deputati in qualunque periodo dell'anno